Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 5 giugno 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL 5 GIUGNO 1962:

Supplemento n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1811.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati delle provincie di Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1812.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori, dipendenti dalle imprese che fabbricano articoli di vetro a soffio ed a macchina e dalle imprese dei settori della ceramica, dell'isola di Murano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1813.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli alberghi diurni della provincia di Bologna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1814.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri delle provincie di Foggia, Bari e della città di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1815.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti ai frantoi oleari della provincia di Perugia.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1816.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla raccolta delle olive nelle provincie di Campobasso e Perugia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1817.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie della provincia di Palermo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1818.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinemateatri della provincia di Avellino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1819.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese artigiane di barbieri e parrucchieri delle provincie di Udine e Gorizia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1820.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1821.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinemateatri della provincia di Firenze.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1822.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della Valle d'Aosta.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1823.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1824.**

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dalle imprese vinicole e di liquori della provincia di Treviso.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita e contemporaneo ripristino di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale n. 956, in data 10 marzo 1962 registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1962 registro n. 25 Difesa-Esercito, foglio n. 394

CONTI Raffaele, da Genova, classe 1889, distretto Genova, ex maggiore. — A norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 453 è incorso a decorrere dal 25 giugno 1921, nella perdita « de jure » delle seguenti decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annuo concessogli con il decreto a fianco indicato medaglia d'argento al valor militare; decreto-legge 22 dicembre 1918; medaglia di bronzo al valor militare; decreto-legge 23 marzo 1919.

Gli sono ripristinate, a decorrere dal 9 marzo 1959, le citate decorazioni al valor militare per effetto della riabilitazione militare concessagli dal Tribunale supremo militare.

(2901)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1962, n. **285.**

Inclusione dell'abitato di Morrovalle (Macerata) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 254, emesso nell'adunanza del 13 febbraio 1962;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti

gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Morrovalle, in provincia di Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1962

GRONCHI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1962, n. 286.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — Agli insegnamenti complementari del Corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « Istituzioni di diritto penale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1962, n. 287.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, sita in frazione Palese Macchie del comune di Bari.

N. 287 Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, sita in frazione Palese Macchie del comune di Bari.

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1962, n. 288.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Patroni d'Italia Francesco e Caterina nella città di Milano.

N. 288. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano, in data 30 maggio 1960, integrato con dichiarazione del 21 aprile 1961 relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Patroni d'Italia Francesco e Caterina nella città di Milano.

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1962, n. 289.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, sita in località Martorano del comune di Cesena (Forlì).

N. 289. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, sita in località Martorano del comune di Cesena (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1962, n. 290.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, in frazione Zappulla del comune di Modica (Ragusa).

N. 290. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Noto, in data 19 marzo 1961, integrato con dichiarazione del 4 dicembre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, in frazione Zappulla del comune di Modica (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1962.

Classificazione del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento tra i Monti di credito su pegno di 1ª categoria e approvazione del nuovo statuto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, di seconda categoria, con sede in Benevento, in data 23 marzo 1961, 30 novembre 1961 e 9 aprile 1962;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

1. — Il Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, con sede in Benevento, è classificato di prima categoria, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1938, n. 745.

2. — E' approvato il nuovo statuto del predetto Monte composto di n. 76 articoli, qui allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Statuto del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento

TITOLO I

Origini Scopi Sede Organi

Art. 1.

Il Monte di credito su pegno « Orsini », fondato in Benevento nell'anno 1694, dall'Arcivescovo Vincenzo Maria Orsini, poi Papa Benedetto XIII, è classificato, nella legislazione attuale, Monte di credito su pegno di prima categoria. La sua attività è regolata dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano i Monti di credito su pegno e le Casse di risparmio nonchè dalle disposizioni del presente statuto.

Nella gestione del credito ordinario può aggiungere alla denominazione Monte di credito su pegno « Orsini » quella di « Banca del Monte ».

Art. 2.

Il Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, che negli articoli seguenti sarà chiamato, per brevità, « Istituto », ha la sua sede principale in Benevento e, subordinatamente alle superiori autorizzazioni, può aprire filiali nella zona di propria competenza.

Art 3.

L'Istituto ha lo scopo fondamentale di concedere prestiti a miti condizioni, con garanzia di pegno su oggetto d'oro, di argento e pietre preziose, aventi valore commerciale.

Promuove e diffonde lo spirito di previdenza raccogliendo depositi a risparmio, in conto corrente o di altra natura e trovando ad essi conveniente collocamento.

Può inoltre assumere l'amministrazione di Opere pie o di altri fondi e patrimoni che gli venissero affidati, mantenendo gestione e contabilità separate.

Art. 4.

L'Istituto non si propone fini di lucro; gli utili disponibili a norma di legge sono devoluti a consolidamento del fondo patrimoniale ed in erogazione di beneficenza e di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 70 del presente statuto.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Istituto è formato:
dal fondo di dotazione;
dal fondo di riserva ordinaria;
dal fondo oscillazione valori;
da altri fondi costituiti o da costituirsi.

Art. 6.

L'Istituto ha durata illimitata e potrà quindi cessare soltanto nei casi previsti dalla legge. In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Istituto, il patrimonio che rimane disponibile dopo aver soddisfatto tutte le obbligazioni costituenti il passivo, dovrà essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni del territorio dove l'Istituto ha raccolto i suoi depositi.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione,
b) il presidente del Consiglio di amministrazione,
c) il Collegio sindacale,
d) il direttore generale.

Le loro attribuzioni sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel presente statuto.

Le persone appartenenti agli organi anzidetti hanno l'obbligo di mantenere il più rigoroso segreto per ciò che riguarda l'Istituto ed i suoi rapporti con i terzi.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione

Art. 8.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati a termine di legge. I consiglieri sono nominati:
uno dall'Amministrazione provinciale di Benevento,
due dall'Amministrazione comunale di Benevento,
due dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica quattro anni, possono essere rieletti e si rinnovano integralmente alla fine di ogni quadriennio.

In ogni caso i membri scaduti o dimissionari restano in carica sino all'insediamento dei loro successori. I membri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause nel corso del quadriennio, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

La designazione non comporta rappresentanza, nel Consiglio dell'Istituto, degli organi da cui proviene la designazione stessa.

La nomina dei consiglieri dovrà essere fatta con accurata scelta tra le persone più rappresentative nelle varie attività economiche e professionali nell'ambito della Provincia e tra gli esperti in materia di economia e finanza.

Art. 9.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

a) le persone dichiarate incompatibili con la carica dalle vigenti disposizioni di legge e che comunque svolgano attività contrastanti con quelle dell'Istituto;

b) i dirigenti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, Provincia e Comuni;

c) coloro che appartengano all'Amministrazione di altre aziende di credito o prestino, comunque, opera presso le stesse;

d) coloro che abbiano con l'Istituto obbligazioni scadute e non soddisfatte, ovvero liti di qualunque genere, sia quali attori che quali convenuti; gli amministratori e coloro che

prestino, comunque, servizio presso società, ditte commerciali o enti morali che abbiano liti pendenti o si trovino in istato di inadempienza nei confronti dell'Istituto;

e) i parenti e gli affini, fino al secondo grado incluso, di coloro che appartengono all'Amministrazione di altre aziende di credito operanti nella zona di azione dell'Istituto;

f) i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, degli amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti in genere dell'Istituto, nonchè i parenti e gli affini, fino al quarto grado incluso, dei sindaci dell'Istituto medesimo;

g) i senatori, i deputati e le altre persone che dedicano la loro attività al disimpegno di cariche di carattere politico non possono far parte nè del Consiglio di amministrazione nè del Collegio sindacale dell'Istituto.

Coloro che fossero nominati in contrasto con gli anzidetti divieti, o che, successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione e il presidente prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Art. 10.

E' vietato agli amministratori di contrarre obbligazioni, di qualsiasi natura, dirette o indirette verso l'Istituto.

Qualora ne avessero in corso all'atto della loro elezione debbono estinguerle nel termine di sei mesi dal giorno in cui assunsero l'ufficio o alla scadenza delle medesime, quando essa sia più vicina di tale termine.

Decorso tale periodo coloro che non abbiano adempiuto a tale obbligo decadono dall'ufficio. La decadenza è constatata dal Consiglio di amministrazione che ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 11.

La carica di consigliere è gratuita.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle riunioni del Consiglio e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio stesso, tenute presenti le disposizioni vigenti in materia. Spetta comunque ai membri del Consiglio il rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese vive effettivamente sostenute. Non è ammissibile il cumulo di medaglie di presenza nello stesso giorno.

Art. 12.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Istituto. In particolare e in via esemplificativa, esso è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza, collocamento a riposo o rimozione del direttore generale e del vice direttore;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale dell'Istituto e dei servizi ad esso aggregati e sulla applicazione dei contratti individuali, collettivi e integrativi di lavoro;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa, sul collocamento a riposo, sulle ricompense e sulle punizioni da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del contratto di lavoro e del regolamento;

6) sull'apertura o chiusura delle dipendenze dell'Istituto ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla loro classificazione, nonchè sul loro funzionamento e formazione dei relativi regolamenti;

7) sui conti consuntivi annuali;

8) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e di previdenza;

9) sulla erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

10) sulla assunzione di nuovi servizi e sulla eventuale soppressione di quelli esistenti;

11) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge, sulla loro gestione ed eventuali migliorie, nonchè sulle locazioni e loro durata;

12) sulle norme per la raccolta del risparmio nelle varie categorie di depositi, sulla formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sul limite massimo fruttifero dei libretti stessi e sulla determinazione del tasso d'interesse, in conformità delle vigenti disposizioni in materia;

13) sulla autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

14) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi di cassa;

15) sull'attività pignoratizia nell'ambito della legge e dello statuto e sulle operazioni di cui all'art. 43;

16) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata e sulla nomina dei membri di esse;

17) sui limiti di autonomia da concedersi ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese, riguardanti la gestione, limiti che debbono essere comunque contenute al minimo indispensabile e che saranno riveduti allo inizio di ogni esercizio e in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati, dovranno essere recate a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

18) su qualsiasi formalità ipotecaria e, in modo particolare, sulla restituzione totale o parziale di pegni e di altre garanzie reali, quando l'operazione non sia totalmente estinta;

19) sulle transazioni di ogni genere;

20) sulle partecipazioni ad Istituti ed Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato, e la nomina di rappresentanti dell'Istituto in seno alle Amministrazioni degli Istituti o Enti stessi quando richiesta, sempre che tale nomina non sia incompatibile con le disposizioni vigenti;

21) sulle accensioni, restrizioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni ed altre annotazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel Gran Libro del debito pubblico, anche in deroga a quanto dispone l'art. 2883 del Codice civile, salvo i casi per i quali è autorizzato il presidente;

22) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondersi ai membri del Consiglio e delle speciali Commissioni, nonchè sulla retribuzione del Collegio sindacale, con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia;

23) sugli eventuali incarichi da affidarsi ai singoli membri del Consiglio e su ogni altra materia riguardante l'amministrazione dell'Istituto.

Art. 13.

Il Consiglio si raduna una volta al mese, in via ordinaria, ed, in via straordinaria, quando lo richiedano i bisogni dell'Amministrazione, a giudizio del presidente, o quando gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri del Consiglio o il Collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli consiglieri e a quello dei sindaci, salvo il caso di urgenza, nel quale lo avviso sarà dato per telegrafo.

Il Consiglio si raduna, inoltre, una volta alla settimana in giorno fisso prestabilito, in funzione di comitato di sconto, per deliberare sulle operazioni di cui all'art. 43 relativo agli impieghi.

Art. 14.

Per la validità è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la adunanza.

Per la validità delle deliberazioni di cui al punto 17) dell'art. 12 occorre il voto favorevole dei due terzi degli amministratori presenti all'adunanza e di almeno metà degli amministratori in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

S'intende per consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmate da tutti i membri e dal direttore.

Le discussioni su argomenti di carattere riservato sono fatte in seduta segreta.

Alle sedute segrete partecipano esclusivamente i consiglieri. In esse funziona da segretario un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole della sola metà dei presenti s'intenderà respinta.

Art. 15.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provvederà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO III

Il presidente

Art. 16.

Il presidente è il capo dell'Amministrazione dell'Istituto e ne ha la rappresentanza legale e amministrativa.

Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e le eventuali Commissioni consultive e di sconto.

Vigilia sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sull'andamento di tutti i servizi, con facoltà, nei casi di assoluta urgenza, di prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le proprie decisioni per la ratifica alla prima adunanza del Consiglio.

Il presidente, quando il credito sia integralmente estinto, consente alla concellazione delle ipoteche od alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di crediti e di mutui ipotecari.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne adempie le funzioni il consigliere più anziano. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente medesimo.

Il presidente, previa autorizzazione del Consiglio, può, qualora sia necessario, delegare ad altri membri del Consiglio stesso qualcuna delle proprie attribuzioni, precisando caso per caso i limiti e la durata, e può, inoltre, delegare ad avvocati e procuratori la rappresentanza in giudizio dello Istituto.

TITOLO IV

Il Collegio sindacale

Art. 17.

Presso l'Istituto funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

Essi sono nominati:

uno, che presiede il Collegio, dall'Organo di vigilanza,
uno dall'Amministrazione comunale di Benevento,
uno dall'Amministrazione provinciale di Benevento.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 Codice civile e da altre disposizioni di legge.

Inoltre valgono per i sindaci le stesse incompatibilità e gli stessi divieti di cui agli articoli 9 e 10 del presente statuto.

I sindaci durano in carica un anno, sino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili.

I sindaci in ogni caso rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I sindaci nominati in surrogazione di quelli che venissero a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

I sindaci debbono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono operare per delega anche separatamente l'uno dall'altro.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco, che senza motivo di legittimo impedimento non partecipi a due adunanze consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione, da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente.

Art. 18.

Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio sindacale dovranno essere trascritti in apposito libro da tenersi con l'osservanza delle norme di legge.

Ai sindaci compete il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni e può essere loro corrisposto un emolumento da fissarsi secondo le disposizioni vigenti.

TITOLO V

Direttore generale e personale

Art. 19.

Il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale è il capo di tutti i servizi dall'Istituto e del personale, di cui dirige e coordina la attività, ed esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, firmando gli atti relativi.

Come capo del personale egli può a suo giudizio spostare da ufficio a ufficio i dipendenti e dare parere e formulare proposte agli organi amministrativi in ordine ai provvedimenti che riguardano il personale stesso e cioè nomine, promozioni, trattamento economico, punizioni e licenziamenti.

Egli partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione ed a quelle di eventuali Commissioni consultive e di sconto previste dal n. 16 dell'art. 12 del presente statuto.

Il direttore generale ha diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto.

Il direttore generale firma la corrispondenza ordinaria e gli atti inerenti alla ordinaria amministrazione.

Pertanto egli firma le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati ed esegue qualsiasi operazione presso le Amministrazioni centrali dello Stato e presso tutti gli uffici da esso dipendenti, comprese le Direzioni generali del Tesoro, del Debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, delle Ferrovie dello Stato, dei Servizi postali, sia centrali che provinciali dipendenti dalle predette direzioni, e, in genere, presso tutte le Amministrazioni, Casse, Uffici dello Stato ed Enti parastatali, delle Provincie, Comuni, Istituzioni pubbliche, Associazioni, Enti morali ed Aziende e può compiere ogni atto inerente a tale facoltà.

Il direttore generale compie gli atti conservativi che si rendessero necessari informandone il presidente.

Il direttore generale può, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, delegare, qualora sia necessario, alcuna delle funzioni di cui è investito al vice direttore generale, a funzionari e impiegati, con le modalità, cautele e limiti che saranno di volta in volta stabiliti dal Consiglio stesso.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, il quale è investito delle funzioni e della qualifica di ragioniere capo.

Art. 20.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore-ragioniere Capo o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario dell'Istituto all'uopo designato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale stesso.

Art. 21.

In appositi regolamenti, insieme con i diritti e i doveri del personale, vengono stabilite le norme relative alla cauzione che deve essere prestata dal direttore generale, dai funzionari e dagli altri impiegati a ciò tenuti per legge.

Art. 22.

Il personale dell'Istituto è nominato dal Consiglio di amministrazione su parere del direttore generale.

Appositi regolamenti stabiliscono le modalità di assunzione, i diritti e i doveri, la gerarchia, le responsabilità, gli stipendi e gli altri emolumenti del personale, nonchè la misura e la natura delle cauzioni e il trattamento di quiescenza.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive, sia dirette che indirette, con l'Istituto, ad eccezione dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio.

Qualora un dipendente dell'Istituto venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni od altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone gli organi di vigilanza.

Tutto indistintamente il personale è obbligato al più rigoroso segreto per ciò che riguarda l'Istituto ed i suoi rapporti con i terzi.

TITOLO VI

Depositi

Art. 23.

L'Istituto accetta in deposito fruttifero le somme che gli vengono affidate.

I tassi d'interesse da applicarsi e le condizioni che regolano le varie categorie di depositi vengono stabiliti dal Consiglio di amministrazione e codificati nell'apposito regolamento interno, tenute presenti le disposizioni di legge, le norme emanate dall'Organo di vigilanza sulle aziende di credito e gli accordi interbancari ai quali l'Istituto abbia eventualmente aderito.

Art. 24.

L'Istituto, a norma delle vigenti disposizioni, può emettere i seguenti libretti di risparmio:

a) nominativi;

b) nominativi, ma pagabili al portatore;

c) al portatore (possono anche recare l'indicazione di un nome o soltanto di un motto).

Art. 25.

L'Istituto riceve depositi.

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio,

b) a piccolo risparmio speciale,

c) vincolati a tempo,

d) contro buoni fruttiferi,

e) in conto corrente.

Art. 26.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto.

In mancanza di contraria indicazione, la intestazione del libretto a due o più persone autorizza l'Istituto a consentire prelievi a ciascuno dei titolari separatamente dagli altri.

Art. 27.

Il credito iscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante e, in ogni caso, col consenso del titolare, o per ordinanza o sentenza dell'Autorità giudiziaria.

Il vincolo a condizione deve essere di gradimento dello Istituto.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con l'Istituto e, pertanto, il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato il legittimo possessore. Ove però sia stato notificato all'Istituto il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità dell'Istituto ai sensi di legge, anche se il rimborso è stato fatto a vista, indipendentemente dal termine di preavviso.

Art. 30.

Il tasso di interesse che l'Istituto corrisponde sui depositi delle varie specie, stabilito, come è detto all'art. 23, dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle norme vigenti in materia, viene pagato al netto della imposta di ricchezza mobile.

Sulle somme depositate l'Istituto corrisponde l'interesse con valuta del primo giorno non festivo susseguente a quello del versamento.

Le somme prelevate cessano di essere fruttifere dal giorno non festivo antecedente alla data del rimborso o a quella del regolare preavviso da darsi in relazione ai massimi limiti di disponibilità per le singole categorie di depositi.

Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla loro annotazione sul libretto. Le variazioni delle condizioni relative ai rimborsi saranno rese operative anche rispetto ai depositi in corso, mediante comunicazione affissa nei locali dell'Istituto e delle sue dipendenze.

Art. 31.

Ogni registrazione, dichiarazione di vincolo od annotazione in genere sui libretti non impegna l'Istituto se non è controfirmata dal suo personale.

I libretti devono normalmente essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dall'Istituto nei propri registri.

L'inosservanza di questa prescrizione libera l'Istituto da ogni responsabilità in caso di errori o frodi che si fossero verificati nel tempo successivo all'ultima presentazione del libretto.

I libretti che da dieci anni non siano stati presentati per alcuna operazione di deposito, di rimborso, o di registrazione degli interessi, possono essere trasferiti nella categoria dei depositi infruttiferi.

Art. 32.

Tanto i depositi quanto i rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazione, sugli stessi, delle somme depositate e prelevate, nei modi indicati dal regolamento interno.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri dell'Istituto, costituiscono titolo di scarico a favore dell'Istituto medesimo.

L'Istituto sospende il rimborso dei depositi quando il libretto risulti alterato, quando esista un fermo per smarrimento, sottrazione o distruzione, regolarmente eseguito, e quando vi sia controversia sui diritti a succedere, legalmente notificata, oppure per richiesta dell'autorità giudiziaria.

La sospensione può essere altresì applicata per i libretti nominativi, quando vi sia dubbio sull'identità del presentatore con il titolare del libretto o non consti la legale rappresentanza delle persone, o la regolarità dei titoli presentati, o quando, pur esistendo la legalità del credito o la identità della persona, questa risulti incapace.

La sospensione ha luogo, per i libretti nominativi, nei casi di sequestro o di pignoramento ed in quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Non è ammesso il sequestro presso l'Istituto, dei crediti rappresentati da libretti nominativi ma pagabili al portatore o da libretti al portatore, ancorchè aventi indicazione di un nome.

Art. 33.

In caso di distruzione, sottrazione, smarrimento dei libretti, si applicano per il rilascio dei duplicati, le disposizioni vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire condizioni particolari in deroga alle formalità ordinarie, per facilitare, eventualmente contro adeguate garanzie, la emissione di duplicati, quando trattisi di libretti per somme non eccedenti i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 34.

I rimborsi vengono concessi con l'osservanza e i termini di preavviso prescritti dalle norme vigenti in materia.

I termini di preavviso sono stabiliti unicamente nell'interesse dell'Istituto, e il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione di pagare immediatamente le somme richieste, all'esibitore, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni eventualmente diverse, emanate in qualsiasi momento dall'autorità competente.

Art. 35.

I libretti di piccolo risparmio speciale sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio

ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone o enti ammessi ad usufruirne secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano la materia.

Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo di credito fruttifero e tutte le altre modalità relative ai depositi della specie, restano pure regolate dalle suddette disposizioni di carattere generale.

L'ammontare complessivo del credito iscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale non potrà superare il decimo dell'ammontare dei depositi raccolti dall'Istituto.

Art. 36.

Quando risulti che i titolari dei libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alla categoria sopra indicata, essi perderanno il diritto all'interesse di favore.

Il loro libretto sarà estinto ed il credito relativo trasferito in libretto a risparmio ordinario.

Qualora, per qualsiasi causa, il libretto di piccolo risparmio speciale cessasse di appartenere alla persona del titolare, passerà, secondo l'importo, nella corrispondente categoria dei depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi, ad eccezione del caso in cui gli eredi del titolare comprovino di trovarsi nelle sue stesse condizioni.

Art. 37.

L'Istituto riceve in depositi vincolati a tempo, rimborsabili alla scadenza del vincolo, rilasciando al depositante speciali libretti nominativi o al portatore.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio liberi.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta alla scadenza del vincolo.

Peraltro, se il vincolo ha la durata superiore ad un anno, gli interessi possono essere capitalizzati anche al 31 dicembre.

Art. 38.

Qualora alla scadenza del vincolo, il deposito non venisse ritirato, il vincolo s'intenderà tacitamente rinnovato per ugual periodo.

Art. 39.

I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati all'osservanza delle norme generali che disciplinano la materia.

Art. 40.

L'Istituto emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, con le modalità fissate dal regolamento ed alle condizioni previste dalle superiori disposizioni vigenti in materia.

Art. 41.

L'Istituto accetta depositi in conto corrente ordinario e di corrispondenza con la osservanza delle norme vigenti in materia.

Tali operazioni verranno dall'Istituto tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Su tali depositi l'Istituto corrisponde un interesse minore di quello stabilito per i depositi a risparmio.

Art. 42.

Il correntista dispone della somma a suo credito mediante assegni.

Le modalità dei versamenti, la misura del tasso massimo, l'applicazione dei giorni di valuta, i limiti di disponibilità, i termini di preavviso e tutte le altre questioni connesse sono disciplinate dall'apposito regolamento e dalle norme di carattere generale vigenti in materia.

Può essere concesso il rimborso a vista di somme superiori ai limiti stabiliti applicando per l'addebitamento dello assegno, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

La liquidazione degli interessi sui depositi in conto corrente si effettua a fine anno.

TITOLO VII

Impieghi

Art. 43.

I capitali amministrati dall'Istituto sono impiegati nei modi seguenti

a) in anticipazioni e riporti sui titoli di Stato o garantiti dallo Stato o altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di buoni ordinari del Tesoro o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), gli uni e gli altri con scadenza non superiore a sei mesi;

d) in operazioni cambiarie e in aperture di credito per pagamento contro documenti;

e) in mutui assistiti da garanzia ipotecaria o di pegno di crediti ipotecari aventi gli stessi requisiti delle operazioni ipotecarie direttamente concepibili dall'Istituto;

f) in aperture di credito in conto corrente garantito da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici o verso lo Stato;

g) in apertura di credito in conto corrente garantito da titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali, o da fidejussioni, od eccezionalmente e con le limitazioni di cui all'art. 45, dalla sola obbligazione chirografaria del correntista;

h) in operazioni di credito agrario di esercizio in conformità delle disposizioni vigenti in materia;

i) in mutui chirografari a Provincie, Comuni e loro Consorzi o Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti e in ispecie con rilascio di delegazioni sulla sovraimposta fondiaria;

l) in sovvenzioni straordinarie e provvisorie, agli enti di cui alla lettera *i*) per i quali, l'Istituto disimpegni servizi di cassa, ricevitoria, esattoria e tesoreria, nei limiti stabiliti da capitolati d'appalto, previa autorizzazione, ove occorra, dell'Organo di vigilanza;

m) in acquisti di crediti verso lo Stato, le Provincie, i Comuni, liquidi ed esigibili senza condizioni a determinate scadenze, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da aziende statali in forza di leggi o convenzioni, purchè la durata di tali operazioni non superi gli anni 20;

n) in anticipazioni e conti correnti contro pegno di merci o di documenti rappresentativi di merce, oppure a fronte di aperture di credito documentario o su note di pegno (warrants) emessi da Istituti o Magazzini generali regolarmente autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni e di altri Enti previsti dai regolamenti, garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego e di altro genere, e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

p) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

q) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

r) in sovvenzioni su pegno di cose mobili in conformità delle disposizioni vigenti in materia di credito pignoratizio, delle leggi sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e delle norme di cui al titolo VIII di questo statuto; la somma da impiegarsi in tali operazioni non deve eccedere il 5% dei capitali amministrati dall'Istituto (depositi e patrimonio);

s) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, banche d'interesse nazionale, Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiano, con l'osservanza delle modalità e limitazioni eventualmente poste dagli Organi di vigilanza;

t) in finanziamenti aventi attinenza col commercio con l'estero, in conformità delle vigenti disposizioni e con le modalità ed i limiti fissati dalle debite autorizzazioni;

u) in ogni altra operazione consentita da leggi speciali ai Monti di credito su pegno di 1ª categoria ed alle Casse di risparmio, espressamente in deroga ai loro statuti.

Art. 44.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 43 verrà applicato sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione. Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10%.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili di cui alla lettera *n*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia dell'Istituto, delle cose offerte in pegno.

Nello sconto di note di pegno e nelle altre anticipazioni in cui alla garanzia reale s'aggiunga una garanzia di carattere cambiario, lo scarto sul valore della merce potrà essere ulteriormente ridotto o anche eliminato, con deliberazione da adottarsi di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.

Le norme relative allo scarto sul valore non sono applicabili alle merci e derrate conferite agli ammassi per le vendite collettive disposti dallo Stato e per le merci aventi prezzo ufficiale.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a sei mesi ma possono essere prorogate.

Qualora nel corso dell'operazione il valore delle merci o dei titoli offerti in cauzione diminuisca in modo da non dare all'Istituto la garanzia di cui sopra, o, comunque, di almeno un decimo rispetto a quello che era al momento del contratto, il debitore dovrà entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale della anticipazione oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora alla scadenza dell'anticipazione o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, l'Istituto, senza altre formalità potrà vendere in tutto o in parte le merci o i titoli depositati.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita l'Istituto preleverà il suo credito per capitali, interessi e spese e verserà il residuo in un conto infruttifero a disposizione dell'avente diritto.

L'Istituto agirà invece per il recupero delle differenze quando il prezzo ricavato risultasse insufficiente a coprire il credito.

L'Istituto si intende esonerato da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 45.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Eccezionalmente, quando trattisi di nominativi o ditte di notoria ed indiscussa solvibilità, si potranno concedere fidi, sia mediante cambiali ad una sola firma, sia mediante aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, sino all'importo massimo complessivo di L. 2.000.000 per ciascun nominativo o ditta, salvo deroghe per importi maggiori da richiedersi, di volta in volta, per singoli casi particolari, all'Organo di vigilanza. Gli impieghi del Monte in queste operazioni non potranno nel complesso superare il 6% dei capitali amministrati dall'Istituto (patrimonio e depositi).

Il Monte può inoltre concedere operazioni cambiarie con una sola firma senza le limitazioni indicate al comma precedente:

a) quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di credito verso pubbliche Amministrazioni, regolarmente effettuata e notificata all'Amministrazione debitrice, e da questa accettata;

b) quando si tratti di cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario.

Le cambiali non potranno avere scadenza superiore ai sei mesi, quelle emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere la durata massima prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

E' in facoltà del Consiglio o del Comitato concedere rinnovi, previa congrua decurtazione, e anche senza, ma solo in via di eccezione.

Gli effetti girati da società o ditte; quando tali effetti siano rilasciati alle stesse a fronte di vendite di merci o prodotti al dettaglio, effettuate per intero o parzialmente a rate, con patto di riservato dominio a favore delle società e ditte venditrici fino a pagamenti interamente eseguiti, potranno avere scadenza fino al massimo di un anno dalla data di presentazione.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e i conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma e operativa di effetti giuridici fino alla estinzione di dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

Le aperture di credito in conto corrente saranno concesse normalmente a sei mesi e potranno essere prorogate una o più volte per uguale periodo.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio dell'Istituto, salvo deroga, da rilasciarsi, caso per caso, dall'Organo di vigilanza.

Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite stesso, si applicano le disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

Art. 46.

I mutui e i conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili situati, per la maggior parte, nella zona in cui opera l'Istituto, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedersi a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dall'Istituto stesso, certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia dell'Istituto.

I fabbricati e i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso Compagnie di assicurazione bene vise dall'Istituto e nella relativa polizza dovrà inserirsi la clausola di beneficio a favore dell'Istituto stesso in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di credito ipotecario.

Le documentazioni relative dovranno essere previamente esaminate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 47.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti mediante rate fisse di ammortamento annuali, semestrali, trimestrali o mensili, in un periodo massimo di dieci anni.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite del comma precedente per i mutui ipotecari semplici.

La somma complessiva da impiegarsi nei mutui, conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari, non deve eccedere il 10 % dei capitali amministrati dall'Istituto (depositi e patrimonio).

Art. 48.

La somma complessiva da impiegarsi in mutui chirografari a Enti pubblici e a Corpi morali, o in acquisti di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, o in sconti di annualità statali nonchè in partecipazioni ad Istituti od Enti, non deve eccedere il 20 % dei capitali amministrati dall'Istituto, con la limitazione che le accennate partecipazioni non devono superare il 5 %.

I mutui chirografari ad Enti pubblici o a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni 15.

TITOLO VIII

Prestiti su pegno

Art. 49.

L'Istituto effettua prestiti contro pegno di oggetti d'oro e d'argento nonchè di pietre preziose aventi valore commerciale.

Art. 50.

Non possono essere costituiti in pegno i paramenti sacri e gli oggetti di culto, nonchè gli altri oggetti che, in conformità delle vigenti disposizioni di legge, non sono costituibili in garanzia di prestiti pignoratizi.

Non possono essere costituite in pegno le cose, in genere, che l'Istituto, nel proprio interesse, credesse di rifiutare specialmente quando vi sia fondato motivo di ritenere illegittima la loro provenienza.

Art. 51.

Il limite minimo e quello massimo della sovvenzione sopra ciascun pegno è fissato dal Consiglio di amministrazione che determinerà pure il saggio d'interesse e l'ammontare degli eventuali diritti accessori.

I prestiti su pegno non possono eccedere i 4/5 (quattro quinti) del valore di stima, fissato dal perito responsabile.

Il pignorante ha la facoltà di chiedere una sovvenzione per importo inferiore, ma non della metà di quello che potrebbe ottenere in base alla stima dell'oggetto di pegno.

La stima deve essere fatta in base al valore commerciale degli ogetti offerti in pegno.

Art. 52.

Gli interessi e i diritti accessori si pagano posticipatamente a decorrere dal giorno in cui venne effettuato il prestito e fino al giorno in cui ha luogo il riscatto, la rinnovazione, la vendita del pegno ovvero la sua aggiudicazione allo stimatore.

Art. 53.

E' a carico del pignorante qualsiasi imposta o tassa presente o futura, che colpisca i capitali prestati o relativi proventi e ogni onere stabilito dal regolamento interno.

Art. 54.

La durata massima del prestito contro pegno è fissata in un anno.

Art. 55.

E' sempre in facoltà del pignorante di riscattare il pegno anche prima del termine assegnato alla sua durata.

Art. 56.

Possono essere esclusi dal fare qualsiasi operazione pignoratizia presso l'Istituto, anche con divieto di accedere agli uffici e locali relativi, coloro che esercitano agenzie private di pegno, i pignoratari di professione ed in genere coloro che, per la qualità degli oggetti presentati o per la frequenza nei locali ove si eseguono operazioni di pegno e nelle adiacenze, siano sospetti di agire da intermediari speculanti a danno di quelli che compirebero operazioni dirette di pegno, o, comunque, cerchino di speculare sulle cose impegnate o sui trapassi delle polizze relative ovvero con la loro opera turbino la libertà delle vendite all'asta.

La facoltà di espulsione dai locali si estende a chi si contenga inurbanamente verso il personale o verso il pubblico o, comunque, turbi la quiete e l'ordine degli uffici.

L'espulsione e l'esclusione dalle operazioni di pegno o di vendita possono essere prolungate a tempo secondo le disposizioni della Direzione dell'istituto.

Art. 57.

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza firmata dal direttore o da un funzionario o impiegato, delegato dal Consiglio di amministrazione, e dallo stimatore.

Essa è un titolo al portatore anche quando contenga l'indicazione di un nome.

La polizza deve contenere, oltre a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia, l'orario di servizio e l'indicazione del luogo ove possono essere compiute le operazioni di pegno.

In essa devono, inoltre, essere riportate le norme contenute nel successivo art. 63, relativo allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle polizze di pegno.

Art. 58.

Chi rivendica cose smarrite o rubate costituite in pegno o, per qualsiasi titolo, abbia diritto su di esse, per ottenere la restituzione deve rimborsare l'Istituto delle somme date a prestito, degli interessi e degli accessori.

Art. 59.

E' accordata la rinnovazione della polizza di pegno a condizione:

1) che il pignorante paghi all'Istituto gli interessi maturati e i diritti accessori;

2) che il pegno venga assoggettato ad una nuova stima;

3) che il pignorante paghi la eventuale differenza tra il prestito prima ricevuto e quello minore cui avesse diritto in base alla nuova perizia. La rinnovazione si effettua quindi come una nuova operazione di pegno.

La rinnovazione e la estinzione dei prestiti possono essere consentite sino a quando gli oggetti costituiti in pegno non siano stati aggiudicati all'asta pubblica.

Art. 60.

Quando i prestiti non siano estinti o rinnovati entro trenta giorni dalla scadenza dei prestiti stessi, i relativi pegni sono venduti all'asta pubblica con le modalità stabilite dal regolamento.

Le aste debbono essere rese note mediante affissione di avviso nella sede dell'Istituto e nella sala ove le aste debbono svolgersi.

L'avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti all'inizio delle aste medesime. Esso deve indicare il luogo, il giorno e le ore dell'asta nonchè l'elenco dei pegni posti in vendita con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza.

Il Consiglio di amministrazione può stabilire altre forme di pubblicità.

Le aste debbono essere effettuate in locali, in giorni ed ore che facilitano il concorso del pubblico e vengono aperte in base al prezzo di stima di ciascun oggetto.

Gli oggetti sottoposti all'asta sonó aggiudicati al miglior offerente il quale dovrà pagare immediatamente il prezzo di aggiudicazione. Possono essere ammesse offerte segrete.

Le offerte segrete debbono essere presentate prima dell'inizio delle aste e debbono essere aperte e rese pubbliche a gara orale ultimata, prima della aggiudicazione degli oggetti cui le offerte stesse si riferiscono. A parità di cifra l'offerta segreta deve essere preferita all'ultima offerta orale.

Fra due o più offerte segrete di uguale ammontare deve essere preferita quella presentata prima.

Alle aste dell'Istituto sono applicabili gli articoli 353 e 354 del Codice penale. Il testo di detti articoli deve essere affisso nei locali in cui si svolgono le aste.

Il Consiglio di amministrazione può affidare ad un consigliere, al direttore generale o ad un dipendente dell'Istituto l'incarico di dirigere le aste qualora queste non vengano dirette dal presidente.

Le vendite devono essere registrate su apposito libro mediante indicazione del numero di polizza, del nome dell'acquirente e del prezzo di aggiudicazione.

L'Istituto non risponde verso l'aggiudicatario dei difetti, sia palesi che occulti, degli oggetti aggiudicati, nè del loro peso, misura, qualità o valore, quando il reclamo non sia fatto al momento della consegna degli oggetti stessi.

Art. 61.

Sul prezzo ricavato dalla vendita di ciascun pegno la Amministrazione preleverà l'avere dell'Istituto per capitale, interesse ed accessori e la eccedenza rimarrà infruttifera a disposizione dell'esibitore della polizza per anni cinque dal giorno della vendita.

Trascorso tale termine, i sopravanzi non riscossi sono devoluti all'Istituto in aumento del fondo di riserva ordinaria.

Art. 62.

Qualora in due successivi esperimenti d'asta le cose poste in vendita non trovino acquirente o non raggiungano offerte sufficienti al rimborso integrale del credito dell'Istituto, sono aggiudicate al perito che ha effettuato la stima, per l'importo del prestito, relativi interessi ed accessori, con provvedimento del direttore generale.

Tale importo deve essere versato non oltre due giorni da quello della aggiudicazione.

Prima di provvedere alla assegnazione, il direttore può, per gravi motivi, ordinare un terzo incanto.

L'Amministrazione dell'Istituto può coprire il rischio di stima dello stimatore con speciali polizze di assicurazione.

Art. 63.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno, si applicano le disposizioni delle vigenti leggi in materia.

Tuttavia in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di una polizza di pegno per una sovvenzione non superiore alle L. 10.000, il presidente del Consiglio di amministrazione, dopo aver disposto l'annotazione di fermo e la pubblicazione relativa nei locali dell'Istituto, ha facoltà di rilasciare, even-

tualmente contro adeguate garanzie, il duplicato decorsi novanta giorni dalla annotazione di fermo e dalla pubblicazione sopra indicata, purchè non siano intervenute opposizioni nelle forme di legge.

La stessa procedura può essere autorizzata dal direttore generale quando la polizza non superi l'importo di L. 5000.

Art. 64.

L'Istituto non risponde dei danni derivati alle cose date in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi, anche se non segnati in polizza, od occulti; non risponde, altresì, della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa derivi da caso fortuito o da forza maggiore.

Art. 65.

Nei casi di assicurazione obbligatoria contemplati dalle vigenti disposizioni di legge e dall'art. 66 del presente statuto, o quando l'Istituto è responsabile del danno derivato alle cose date in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito alle cose costituite in pegno al momento della concessione del prestito aumentato di un quarto, dedotto, però, l'importo del credito dello Istituto per capitale, interessi e diritti accessori.

Art. 66.

Le cose costituite in pegno saranno assicurate a cura dell'Istituto contro i rischi dell'incendio, della caduta del fulmine e del furto, per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Art. 67

Le altre norme e le discipline per la pegnorazione, la spegnorazione, la rinnovazione e la vendita dei pegni, ecc. sono specificate nel regolamento, in base alle disposizioni generali del presente statuto.

Il personale tecnico addetto alle stime ha verso l'Istituto le responsabilità stabilite dalle leggi, secondo le modalità previste dal regolamento stesso.

TITOLO IX

Operazioni varie

Art. 68.

L'Istituto riceve a titolo di custodia depositi di fondi pubblici o privati, titoli di credito ed oggetti preziosi e non preziosi, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, tenute presenti le disposizioni vigenti in materia.

La custodia dei valori e dei titoli può essere semplice o amministrata.

L'Istituto risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore e non oltre il valore dichiarato ed accertato dall'Istituto stesso all'atto della costituzione del deposito.

Art. 69.

L'Istituto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può compiere anche le seguenti operazioni:

a) assumere servizi di ricevitoria, esattoria e tesoreria provinciali e comunali nonchè i servizi di cassa di Enti morali, Società, Consorzi e Associazioni aventi scopi di utilità generale;

b) assumere e concedere i servizi reciproci di corrispondenza con emissione o meno di assegni circolari e bancari, dell'Istituto di emissione, di altri Monti, di Casse di risparmio e di aziende di credito;

c) assumere il servizio di emissione e pagamento degli assegni dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

d) effettuare, per incarico di depositanti e correntisti, pagamenti di imposte, tasse, tributi, canoni, previa copertura totale;

e) effettuare per conto di terzi il servizio incasso effetti e operazioni di incasso e pagamento nonchè, previa totale copertura, operazioni di borsa, in particolare compravendita di titoli obbligazionari e azionari;

f) eseguire, con l'autorizzazione degli organi competenti e con l'osservanza delle norme in vigore, operazioni in valuta estera aventi attinenza con esportazioni o importazioni di merci, nonchè operazioni di cambio, in genere, di valute e divise;

g) gestire e amministrare patrimoni;

h) riscontare le cambiali del proprio portafoglio;

i) vendere i titoli di proprietà di cui alla lettera *b*) dell'art. 43 e vendere le partecipazioni di cui alla lettera *q*) dello stesso art. 43;

l) cedere i propri crediti e contrarre anticipazioni passive e riporti passivi;

m) effettuare operazioni passive in genere quando ciò occorra per il regolare andamento dell'Istituto o risulti vantaggioso per il medesimo;

n) prestare fidejussioni ed eseguire depositi cauzionali in titoli e in contanti per conto di terzi con le cautele ed i limiti previsti per gli affidamenti diretti;

o) concedere in locazione cassette di sicurezza;

p) partecipare, ove siano intervenute le autorizzazioni di legge, quando necessario, a sindacati e consorzi per la assunzione a fermo di titoli che in forza delle vigenti disposizioni siano acquistabili dai Monti di credito su pegno di 1ª categoria, nonchè per il collocamento, attraverso il solo servizio di sportello bancario, dei titoli suddetti, delle obbligazioni ed azioni di enti e società.

Le modalità e condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente titolo devono essere disciplinate dal Consiglio di amministrazione, con apposite deliberazioni e codificate nel regolamento interno.

TITOLO X

Bilancio e utili annuali

Art. 70.

Nel primo trimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione, entro il mese successivo approva il bilancio ed assegna almeno i 7/10 (sette decimi) degli utili netti d'esercizio alla formazione od all'aumento del fondo di riserva e non oltre i 3/10 (tre decimi) dell'utile stesso alle erogazioni di assistenza e di pubblica utilità, con particolare riguardo alla spegnorazione gratuita di oggetti pegnorati dai poveri.

Art. 71.

Quando il fondo di riserva sia giunto o si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e di pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i 5/10 (cinque decimi) dell'utile stesso.

TITOLO XI

Disposizioni generali

Art. 72.

Chiunque compia operazioni con l'Istituto ed entri con esso in relazione di affari deve ritenersi edotto delle disposizioni del presente statuto e del regolamento ed è tenuto alla osservanza delle medesime anche in via contrattuale.

Un esemplare dello statuto deve stare permanentemente affisso al pubblico presso la sede dell'Istituto.

Art. 73.

Tutti i rapporti di debito e credito riflettenti la stessa persona, che per qualsiasi caso non figurino in un unico conto, senza pregiudizio della compensazione legale, si intenderanno compensati convenzionalmente senza che possa opporsi il difetto della liquidità ed esigibilità della somma.

Art. 74.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori dell'Istituto abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui l'Istituto stesso ha la propria sede centrale.

Art. 75.

Per quanto non sia contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 76.

Il presente statuto entrerà in vigore alla data di pubblicazione del relativo decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Benevento, addì 7 dicembre 1961

(3034)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1962.

Classificazione, tra le comunali, della strada « delle Campore » in provincia di Terni.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste le deliberazioni 30 giugno 1955 e 29 dicembre 1955, con le quali le Amministrazioni comunali di Terni e di Narni si impegnarono a prendere in consegna la strada di bonifica « delle Campore » dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione;

Visto il parere espresso dal collaudatore dell'opera nella relazione in data 15 febbraio 1961;

Visto il voto in data 13 febbraio 1962, n. 383, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 7, della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto, essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge medesima;

Decreta:

La strada di bonifica « delle Campore » con inizio al km. 92 della strada statale n. 3 « Flaminia » e lunga complessivamente km. 4+853 dei quali 2+791 in comune di Narni e 2+062 in comune di Terni è classificata comunale ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1962

Il Ministro: SULLO

(3145)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1000 del 25 maggio 1962. Unificazione delle tariffe per l'energia elettrica in tutto il territorio nazionale:

Integrazione alle norme dei capitoli II (illuminazione privata) e V (forza motrice, usi industriali, commerciali ed agricoli diversi dalla illuminazione) - seguito al provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961.

Proroga di termini del provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1000 del 25 maggio 1962, ha adottato le seguenti decisioni, sentita la Commissione centrale dei prezzi.

INTEGRAZIONE ALLE NORME DEI CAPITOLI II E V
(Seguito al provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961)

Illuminazione privata
(Seguito al capitolo II del provvedimento n. 941)

Cap. II 1) *Tariffe per le forniture di energia elettrica per usi di privata illuminazione.*

Le tariffe binomie per l'utenza ad alta utilizzazione di cui al comma *b*), punto 1) del capitolo II del provvedimento n. 941 vengono estese, per qualsiasi potenza impegnata, alle forniture di energia elettrica effettuate da imprese elettriche a ditte o enti esercenti il servizio di illuminazione con lampade votive nei cimiteri.

Per le forniture con potenza impegnata fino a 30 kW si applica il prezzo del kWh dello scaglione di potenza da 10 a 30 kW; è consentito il frazionamento dell'impegno di potenza di 500 watt in 500 watt.

Qualora la potenza prelevata non venga misurata, il suo valore in kW viene determinato convenzionalmente dividendo per 8.000 il consumo annuo espresso in kWh.

Restano ferme tutte le altre norme di cui al capitolo II del provvedimento n. 941 che riguardano le tariffe binomie per utenza ad alta utilizzazione.

Le imprese fornitrici sono tenute ad effettuare i conseguenti conguagli sugli addebiti già emessi in applicazione del provvedimento n. 941.

Forza motrice, usi industriali, commerciali ed agricoli diversi dalla illuminazione
(Seguito al capitolo V del provvedimento n. 941)

Cap. V par. *A*) TARIFFE PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER FORZA MOTRICE E PER USI INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED AGRICOLI DIVERSI DALLA ILLUMINAZIONE

Cap. V par. *A*) 4) *Tariffe per forniture speciali di energia elettrica.*

Le disposizioni, di cui al punto 4), paragrafo *A*) del capitolo V del provvedimento n. 941, sono sostituite dalle seguenti norme:

I) Forniture con potenza impegnata fino a 20 kW per l'alimentazione di saldatrici elettriche:

a) Saldatrici a corrente continua con convertitore rotante o con raddrizzatore, con potenza nominale assorbita dalla rete fino a 20 kW.

Le forniture di energia elettrica con potenza impegnata fino a 20 kW, destinate ad alimentare saldatrici a corrente continua con convertitore rotante o con raddrizzatore — la cui potenza nominale assorbita dalla rete non sia superiore a 20 kW — ed eventualmente altri apparecchi aventi normali caratteristiche di prelievo, vengono regolate con le tariffe unificate di tipo binomio per utilizzazione ridotta di cui al comma *b*), punto 1), paragrafo *A*) del capitolo V del provvedimento n. 941, sempre che l'utente non eserciti la facoltà di opzione per le tariffe unificate di tipo binomio per utilizzazione normale, di cui al comma *a*), punto 1), paragrafo *A*) del capitolo V.

Quando la fornitura sia destinata all'alimentazione di sole saldatrici o di saldatrici ed altri apparecchi per i quali sia richiesta una potenza inferiore al 25% della potenza delle saldatrici come sopra indicata, la potenza impegnata è pari al 60% della potenza nominale assorbita dalla rete dalle saldatrici; quando invece la fornitura venga utilizzata promiscuamente per saldatrici e per altri apparecchi per i quali sia richiesta una potenza almeno pari al 25% della potenza delle saldatrici come sopra indicata, si assume, quale potenza impegnata, la potenza richiesta per gli altri apparecchi — secondo le norme del comma *c*), paragrafo *B*) del capitolo V del provvedimento n. 941 — aumentata di un valore pari al 25% della potenza nominale assorbita dalla rete dalle saldatrici; la potenza impegnata non può essere comunque inferiore al 60% della predetta potenza nominale delle saldatrici.

La fascia di tolleranza sulla potenza impegnata e il margine tra la potenza massima consentita e la potenza impegnata di cui al comma *d*), paragrafo *B*) del capitolo V vengono calcolati con riferimento alla potenza impegnata per i soli apparecchi aventi normali caratteristiche di prelievo.

La potenza prelevata viene considerata pari a quella registrata dall'indicatore di punta massima aumentata del 25% della potenza nominale delle saldatrici, e comunque non inferiore al 60% della potenza nominale delle saldatrici.

Qualora la potenza prelevata non venga misurata, l'utente è tenuto al pagamento del corrispettivo di potenza per la sola potenza impegnata.

b) Saldatrici a corrente alternata (ad arco, a resistenza, ecc.) con potenza nominale assorbita dalla rete fino a 20 kW.

Le forniture di energia elettrica con potenza impegnata fino a 20 kW destinate ad alimentare soltanto saldatrici a corrente alternata la cui potenza nominale assorbita dalla rete non sia superiore a 20 kW, oppure saldatrici ed altri apparecchi aventi normali caratteristiche di prelievo per i quali sia richiesta una potenza inferiore al 25% della potenza delle saldatrici come sopra indicata, vengono regolate con le tariffe unificate di tipo binomio per utilizzazione normale

di cui al comma *a*), punto 1), paragrafo *A*) del capitolo V del provvedimento n. 941. La potenza impegnata è pari al 60% della potenza nominale assorbita dalla rete dalle saldatrici.

Quando la potenza richiesta per gli altri apparecchi sia almeno pari al 25% della potenza delle saldatrici come sopra indicata, si applicano le tariffe unificate di tipo binomio per utilizzazione ridotta di cui al comma *b*), punto 1), paragrafo *A*) del capitolo V, sempre che l'utente non eserciti la facoltà di opzione per le tariffe unificate di tipo binomio per utilizzazione normale, di cui al comma *a*) del punto 1) sopracitato.

La potenza impegnata si assume pari alla potenza richiesta per gli altri apparecchi — secondo le norme del comma *c*), paragrafo *B*) del capitolo V del provvedimento n. 941 — aumentata di un valore pari al 50% della potenza nominale assorbita dalla rete dalle saldatrici; la fascia di tolleranza sulla potenza impegnata e il margine tra la potenza massima consentita e la potenza impegnata, di cui al comma *d*), paragrafo *B*) del capitolo V, vengono calcolati con riferimento alla potenza impegnata per i soli apparecchi aventi normali caratteristiche di prelievo. La potenza prelevata viene considerata pari a quella registrata dall'indicatore di punta massima, aumentata del 50% della potenza nominale delle saldatrici, e comunque non inferiore al 60% della potenza nominale delle saldatrici.

Qualora la potenza prelevata non venga misurata, l'utente è tenuto al pagamento del corrispettivo di potenza per la sola potenza impegnata.

c) Per le saldatrici di cui ai precedenti commi *a*) e *b*) si intende per potenza nominale assorbita dalla rete la potenza in kW che si ottiene dalla potenza nominale in kVA assorbita dalla rete, secondo la definizione delle norme CEI, assumendo per il fattore di potenza il valore di 0,8.

Tutte le volte che sia possibile, tale valore di potenza viene desunto dai dati di targa, ferma restando la facoltà sia dell'impresa fornitrice che dell'utente di ottenere che sia fatto riferimento ai dati rilevati direttamente sulla saldatrice.

II) Forniture con potenza impegnata fino a 20 kW per l'alimentazione dei motori che azionano ascensori e montacarichi installati in fabbricati ad uso civile.

a) Per le forniture di energia elettrica con potenza impegnata fino a 20 kW destinate ad alimentare motori per ascensori e montacarichi installati in fabbricati ad uso civile si applicano, a scelta dell'utente, le tariffe unificate di tipo binomio per utilizzazione normale oppure quelle per utilizzazione ridotta di cui ai commi *a*) e *b*) del punto 1), paragrafo *A*) del capitolo V del provvedimento n. 941.

La potenza impegnata si assume pari alla potenza di regime purchè la corrente di avviamento non superi 2,5 volte la corrente di regime; nel caso che la corrente di avviamento superi detto limite, quale potenza impegnata si assume la potenza di regime moltiplicata per un coefficiente pari al rapporto tra la corrente effettiva di avviamento e 2,5 volte quella di regime.

Quando la fornitura sia utilizzata promiscuamente anche per altri apparecchi aventi normali caratteristiche di prelievo, l'utente è tenuto ad impegnare una potenza non inferiore alla somma della potenza relativa agli ascensori o montacarichi, come definita al capoverso precedente, e di quella dell'apparecchio di potenza massima avente caratteristiche di prelievo normali.

b) La potenza di regime in kW e il rapporto fra la corrente di avviamento e quella di regime si desumono, tutte le volte che sia possibile, dai dati di targa dei motori che azionano gli ascensori o montacarichi, assumendo per il fattore di potenza il valore di 0,8; resta ferma la facoltà sia dell'impresa fornitrice che dell'utente di ottenere che sia fatto riferimento ai dati rilevati direttamente sul motore.

III) Forniture con potenza impegnata fino a 20 kW a utenze che utilizzano apparecchi radiografici.

Le forniture di energia elettrica con potenza impegnata fino a 20 kW destinate ad alimentare soltanto apparecchi radiografici di potenza nominale non superiore a 20 kW oppure apparecchi radiografici ed altri apparecchi aventi normali caratteristiche di prelievo, vengono regolate con le tariffe unificate di tipo binomio per utilizzazione ridotta di cui al comma *b*), punto 1), paragrafo *A*) del capitolo V del provvedimento n. 941, sempre che l'utente non eserciti la facoltà di opzione per le tariffe unificate di tipo binomio per utilizzazione normale di cui al comma *a*) del punto 1) sopra citato.

Ai fini della determinazione della potenza impegnata, per gli apparecchi radiografici si fa riferimento alla potenza nominale in kW, che si ottiene dalla potenza massima in kVA assorbita dagli apparecchi stessi assumendo per il fattore di potenza il valore di 0,8.

Quando la fornitura comprende anche altri apparecchi aventi normali caratteristiche di prelievo, la potenza prelevata viene considerata pari a quella registrata dall'indicatore di punta massima, aumentata del 60% della potenza nominale in kW degli apparecchi radiografici, e comunque non inferiore alla predetta potenza nominale degli apparecchi stessi. Qualora la potenza prelevata non venga misurata, l'utente è tenuto al pagamento del corrispettivo di potenza per la sola potenza impegnata.

Tutte le volte che sia possibile, il valore della potenza massima in kVA assorbita dagli apparecchi radiografici viene desunto dai dati di targa, ferma restando la facoltà sia della impresa fornitrice che dell'utente di ottenere che sia fatto riferimento ai dati rilevati direttamente sull'apparecchio.

IV) Forniture con potenza impegnata da oltre 20 e fino a 500 kW.

Per le forniture di energia elettrica con potenza impegnata da oltre 20 e fino a 500 kW destinate ad alimentare utenze che comprendano apparecchi utilizzatori le cui caratteristiche di prelievo sono tali che gli strumenti di normale impiego che misurano l'energia e la potenza non siano in grado di dare indicazioni attendibili sui loro prelievi, quando la potenza massima istantanea prelevata superi di almeno il 25% il valore medio del prelievo effettuato nel periodo di 15 minuti primi consecutivi di maggior carico, è in facoltà dell'impresa fornitrice, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del capitolo V del provvedimento n. 941, di assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea.

V) Le imprese fornitrici sono tenute ad effettuare i conseguenti conguagli sugli addebiti già emessi in applicazione delle norme contenute nel punto 4), paragrafo *A*) del capitolo V del provvedimento n. 941.

Cap. V par. *A*) 5) *Tariffe per forniture di energia elettrica per usi agricoli.*

A parziale modifica di quanto disposto al punto 5), paragrafo *A*) del capitolo V del provvedimento n. 941, si stabilisce — con decorrenza dall'anno 1962 — che nei territori, nei quali si applica la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno (legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche), il periodo contrattuale inizialmente convenuto per le forniture regolate con le tariffe unificate di tipo binomio per usi irrigui per utilizzazione normale o ridotta, di cui rispettivamente ai commi *a*) e *b*) del predetto punto 5), può essere prorogato con continuità di mese in mese, per una durata massima complessiva di otto mesi, nell'ambito dell'intero anno solare, anzichè del periodo 1° marzo-31 ottobre.

Inoltre viene data facoltà all'utente, in tutto il territorio nazionale, di prorogare con continuità la fornitura di mese in mese nello stesso anno solare, oltre il periodo previsto per le forniture per usi irrigui e fino ad una durata complessiva di dieci mesi, purchè ne faccia richiesta alla impresa fornitrice con preavviso di 15 giorni, continuandosi ad applicare anche alla fornitura effettuata nei mesi di proroga lo stesso corrispettivo mensile di potenza e lo stesso prezzo del kWh della fornitura per usi irrigui di cui viene richiesta la proroga.

Cap. V par. *C*) — NORME DI APPLICAZIONE

Cap. V par. *C*) 2) *Norme transitorie.*

Cap. V par. *C*) punto 2).

II) *Norme per la determinazione del tipo di tariffa da applicarsi per le forniture in corso.*

f) In deroga alle disposizioni del comma *d*), alinea II), punto 2), paragrafo *C*) del capitolo V del provvedimento n. 941, si stabilisce che gli utenti, i quali alla data del 31 agosto 1961 fruivano di forniture con potenza impegnata fino a 50 kW regolate da tariffe a consumo libero per tutti gli usi contemplati al capitolo V, possano richiedere, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nei limiti della potenza contrattualmente a disposizione al 31 agosto 1961, il mantenimento della struttura a consumo libero della tariffa, anche se dopo il 1° settembre 1961 le forniture suddette siano state regolate con tariffa binomia.

Qualora gli utenti esercitino tale facoltà, le imprese fornitrici sono tenute ad applicare fino al 31 dicembre 1965 la tariffa a consumo libero di L. 200 per kW-mese e L. 25 per kWh — con le norme di gradualità di cui al comma c) alinea I, punto 3), paragrafo C) del capitolo V — anche se le forniture siano destinate ad alimentare saldatrici elettriche, motori per ascensori o montacarichi ed apparecchi radiografici per i quali sono state stabilite le norme di cui al precedente punto 4.

Le imprese fornitrici sono inoltre tenute ad effettuare i conseguenti conguagli sugli addebiti già emessi in applicazione del provvedimento n. 941.

A partire dal 1° gennaio 1966, per le forniture con potenza impegnata superiore a 5 kW, e per quelle con potenza impegnata inferiore a detto valore nei casi previsti al precedente punto 4), si applicano le tariffe unificate di tipo binomio per utilizzazione normale o ridotta, secondo le norme del capitolo V del provvedimento n. 941 e del punto 4) del presente provvedimento, con i valori tariffari praticati a quella data alla generalità degli utenti in base alle norme di gradualità di cui al punto 3), paragrafo C), del capitolo V.

Cap. V par. C) 3) *Gradualità di applicazione.*

Cap. V par. C) punto 3) I) *Forniture con potenza impegnata fino a 500 kW*

e) *Forniture con tariffe a cottimo.*

Per le forniture di energia elettrica regolate con tariffe a cottimo alla data del 31 agosto 1961, per le quali l'applicazione dele tariffe unificate comporti un aumento superiore al 20% rispetto all'onere derivante dall'applicazione della tariffa a cottimo, comprensivo dei sopraprezzi dovuti alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, l'impresa fornitrice ha la facoltà di applicare, dalla stessa data di entrata in vigore del provvedimento n. 941, un aumento del 20% sull'importo derivante dall'applicazione della tariffa a cottimo, comprensivo dei predetti sopraprezzi.

Le tariffe unificate possono essere raggiunte con ulteriori aumenti, a partire dal 1° gennaio 1962 e dal 1° gennaio degli anni successivi, nella misura massima del 20% dell'importo complessivo consentito fino alle date predette.

Fino a quando l'impresa fornitrice, in base alla norma precedente, non può applicare la tariffa unificata, vengono mantenute in vigore le condizioni di fornitura contrattuali. E' però in facoltà dell'utente, in occasione della prima applicazione del provvedimento o dei successivi adeguamenti periodici del prezzo, di ottenere, a seguito di domanda scritta motivata, l'applicazione immediata di una qualunque delle tariffe unificate, secondo quanto ritenga più conveniente, così come indicato nelle norme generali contenute nel punto 1), paragrafo C del capitolo V del provvedimento n. 941, e delle relative condizioni di fornitura.

PROROGA DI TERMINI STABILITI DAL PROVVEDIMENTO N. 962 DEL 15 DICEMBRE 1961 PER LE INTEGRAZIONI.

Cap. I B) *Settore della distribuzione.*

Cap. I par. B) 5) *Norme di carattere generale.*

a) Il termine previsto al paragrafo B), punto 5), comma c) del provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961, entro il quale le imprese distributrici di cui ai punti 1) e 2) dello stesso paragrafo B) dovevano presentare al Comitato Interministeriale dei Prezzi, e, per conoscenza, al Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche, la domanda per ottenere l'ammissione alla integrazione, viene prorogato, sotto pena di decadenza, al 31 luglio 1962. Correlativamente viene pure prorogato alla stessa data il termine entro il quale le imprese stesse dovevano presentare al Comitato Interministeriale del Prezzi e, per conoscenza, al Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche, gli elementi consuntivi relativi ai consumi medi del 1961 nel settore o nei settori di utenza, per i quali viene richiesta la integrazione.

b) Facendo seguito al provvedimento n. 983 del 20 marzo 1962, vengono ulteriormente prorogati al 30 giugno e al 31 luglio 1962, sotto pena di decadenza, i termini previsti al paragrafo B), punto 5), comma d), del provvedimento n. 962, entro i quali le imprese distributrici di cui ai punti 3) e 4) dello stesso paragrafo B) dovevano provvedere a presentare, al Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche e, per conoscenza, ai Comitati provinciali dei prezzi nella cui giurisdizione viene effettuata la distribuzione dell'energia elettrica, le domande e la documentazione riguardanti i rimborsi dei minori introiti relativi al periodo 1° settembre-31 dicembre 1961.

c) Il termine previsto al paragrafo B) punto 5) comma e) del provvedimento n. 962 entro il quale le imprese distributrici di cui ai punti 3) e 4) dello stesso paragrafo B) dovevano presentare al Comitato Interministeriale del Prezzi, e, per conoscenza, al Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche, la domanda di ulteriore integrazione a carico del Fondo stesso, corredata della relativa documentazione, viene prorogato, sotto pena di decadenza, al 31 luglio 1962 per quanto riguarda il periodo 1° settembre-31 dicembre 1961.

d) Limitatamente al bimestre gennaio-febbraio 1962, viene prorogato al 31 luglio 1962 il termine previsto al paragrafo B), punto 5), comma d), del citato provvedimento n. 962 per la presentazione al Fondo di compensazione, e, per conoscenza, ai competenti Comitati provinciali dei prezzi, delle domande e della relativa documentazione per ottenere dal suddetto Fondo acconti sui rimborsi per minori introiti relativi all'anno 1962.

e) Restano ferme le altre norme stabilite dal ripetuto provvedimento n. 962.

(3186)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio stesso anno, il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 30 ottobre 1960 dalla signora Olivieri vedova Anna, nata Galati, avverso la delibera di assegnazione, mediante concorso, della istituenda rivendita in Maglie, via V. Emanuele, a favore della signora Agata Carluccio è stato dichiarato inammissibile per omessa impugnativa del provvedimento, nei termini, in via gerarchica.

(3176)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di San Bonifacio (Verona)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1962, registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 139, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Bonifacio (Verona).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(3177)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961.

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 70, l'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.312.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3213)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1962, registro n. 12 Interno, foglio n. 304, l'Amministrazione provinciale di Livorno, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 56.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3216)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1962, registro n. 12 Interno, foglio n. 305, l'Amministrazione provinciale di Pisa, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 351.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3217)

Autorizzazione al comune di Piazza Armerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1962, registro n. 12 Interno, foglio n. 308, l'Amministrazione comunale di Piazza Armerina (Enna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 248.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3219)

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1962, registro n. 12 Interno, foglio n. 318, l'Amministrazione comunale di Trapani viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.887.000, per la copertura del maggior disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3215)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 4 giugno 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,62	620,60	620,65	620,62	620,60	620,63	620,60	620,65	620,67	620,60
$ Can.	569,64	569 —	569,50	569,625	568,70	568,90	569 —	569,10	569,05	568,50
Fr Sv.	143,80	143,84	143,85	143,825	143,80	143,84	143,81	143,80	143,84	143,82
Kr. D.	90,03	90,02	89,97	89,95	90 —	90,06	89,98	90,05	90,08	90,05
Kr. N.	87,03	86,98	87 —	86,98	87 —	86,97	86,95	87 —	87 —	87 —
Kr. Sv.	120,65	120,68	120,60	120,62	120,60	120,70	120,60	120,70	120,75	120,70
Fol.	172,79	172,77	172,75	172,765	172,75	172,77	172,75	172,80	172,81	172,75
Fr. B.	12,46	12,48	12,4775	12,47875	12,475	12,49	12,48	12,48	12,49	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,72	126,69	126,65	126,66	126,70	126,73	126,67	126,75	126,80	126,70
Lst.	1744,91	1742,90	1742,55	1743,05	1742,75	1744,94	1742,90	1744,85	1744,05	1743,50
Din. occ.	155,45	155,32	155,34	155,35	155,30	155,49	155,42	155,45	155,55	155,35
Scell. Austr.	24,06	24,055	24,06	24,0575	24,055	24,06	24,056	24,06	24,05	24,05
Escudo Port.	21,77	21,77	21,77	21,75	21,80	21,76	21,75	21,77	21,77	21,77

Media dei titoli del 4 giugno 1962

Rendita 5 % 1935		106,50
Redimibile 3,50 % 1934		100,75
Id.	3,50 % (Ricostruzione)	88,675
Id.	5 % (Ricostruzione)	100,575
Id.	5 % (Riforma fondiaria)	99,925
Id.	5 % (Città di Trieste)	100,20
Id.	5 % (Beni Esteri)	100,20

Buoni del Tesoro 5 %	(scadenza 1° gennaio 1963)	101,20
Id. 5 %	(» 1° aprile 1964)	100,95
Id. 5 %	(» 1° aprile 1965)	101,275
Id. 5 %	(» 1° aprile 1966)	101,65
Id. 5 %	(» 1° gennaio 1968)	101,60
Id. 5 %	(» 1° aprile 1969)	101,40
Id. 5 %	(» 1° gennaio 1970)	103,425
B. T. Poliennali 5 %	(» 1° ottobre 1966)	101,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 giugno 1962

1 Dollaro USA	620,61
1 Dollaro canadese	569,312
1 Franco svizzero	143,817
1 Corona danese	89,965
1 Corona norvegese	86,965
1 Corona svedese	120,61
1 Fiorino olandese	172,757
1 Franco belga	12,479
1 Franco nuovo (N.F.)	126,665
1 Lira sterlina	1742,975
1 Marco germanico	155,386
1 Scellino austriaco	24,057
1 Escudo port.	21,75

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2278 del 24 marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 9 aprile 1962, con cui venivano nominati gli ufficiali sanitari vincitori del concorso bandito con decreto n. 1387 del 23 marzo 1961;

Visto il successivo provvedimento n. 2810 del 19 aprile 1962, con cui, a seguito della rinuncia del candidato che lo precede in graduatoria, il dott. Gaudio Raffaele veniva nominato ufficiale sanitario del comune di Polignano a Mare;

Vista la nota n. 3930 del 21 maggio 1962, con cui il sindaco di Polignano a Mare comunica che il dott. Gaudio Raffaele, con raccomandata in data 12 maggio 1962, ha fatto pervenire formale dichiarazione di rinunzia al posto di ufficiale sanitario del predetto Comune;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 25 e 26 del regio decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

A modifica dei succitati decreti n. 2278 del 24 marzo 1962, e n. 2810 del 19 aprile 1962;

Decreta:

Il dott. Grieco Giuseppe, quarto graduato del concorso a posti di ufficiale sanitario, bandito con decreto n. 1387 del 23 marzo 1961, è nominato ufficiale sanitario del comune di Polignano a Mare.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il dott. Grieco, pena la decadenza, deve assumere servizio entro il 15 giugno 1962 e prestare la promessa di diligenza, segretezza e fedeltà di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario e del Comune interessato.

Bari, addì 26 maggio 1962

Il medico provinciale: CARONNA

(3229)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6840 del 22 dicembre 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 6841 del 22 dicembre 1961, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici del concorso suindicato;

Considerato che con il succitato decreto n. 6841 tra l'altro, veniva dichiarata vincitrice della condotta di San Pietro Apostolo l'ostetrica Fusca Filippina;

Considerato che la sunnominata ostetrica Fusca Filippina ha rinunziato al posto di ostetrica condotta del comune di San Pietro Apostolo;

Ritenuto, pertanto, che occorre dichiarare vincitrice della sede predetta altra candidata che segue in graduatoria;

Considerato che le concorrenti appresso indicate, regolarmente interpellate, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione.

Buti Venanzia; Alfi Maria Filippina; Menzano Maria; Ioppolo Antonia;

Considerato, inoltre, che l'ostetrica Rizzo Rosaria che segue in graduatoria, regolarmente interpellata ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di San Pietro Apostolo indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6841 del 22 dicembre 1961 l'ostetrica Rizzo Rosaria è dichiarata vincitrice della condotta di San Pietro Apostolo in sostituzione di Fusca Filippina rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di San Pietro Apostolo.

Catanzaro, addì 12 maggio 1962

Il medico provinciale: TURSI

(3098)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.